



TRIBUNALE DI TORINO
- SEZIONE SESTA CIVILE -

Il Tribunale di Torino, riunito in camera di consiglio in persona dei sigg.

dott.ssa	Vittoria Nosengo	Presidente.
dott.ssa	Maurizia Giusta	Giudice
dott.	Stefano Miglietta	Giudice relatore

ascoltato il Giudice relatore,
ha pronunciato il seguente

DECRETO
EX ART. 180, COMMA 4, L. FALL.

nel **Concordato preventivo n. 14/2021 R.G.** proposto dalla
(C.F. _____), con sede legale in
in persona dell'Amministratore unico e Socio unico

* * *

1. Sintesi dello svolgimento del procedimento

Il Tribunale di Torino, con decreto del 21/7/2022, depositato in data 23/8/2022 in accoglimento del ricorso depositato in data 29/11/2021, ha ammesso la _____ alla procedura di Concordato Preventivo, ai sensi dell'articolo 161 L.F., nominando Commissario Giudiziale il dott.

In data 12/12/2022 si è tenuta l'adunanza dei creditori: all'esito della votazione avvenuta nel corso dell'adunanza e, successivamente ad essa, con le modalità previste dall'art. 178, comma 4, l. fall., non risulta raggiunta la maggioranza necessaria all'approvazione del concordato, come si evince dal resoconto finale delle operazioni di voto depositato dal Commissario Giudiziale il 15/1/2023.

Con ricorso del 12/1/2023 la [redacted] ha domandato di omologare il concordato ai sensi dell'art. 180, comma 4, l. fall superando il voto contrario dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS, accertata la ricorrenza dei relativi presupposti di legge, previa fissazione dell'udienza per l'omologa del concordato.

Con decreto del 19/1/2023 il Tribunale ha fissato l'udienza di comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale il 16/2/2022, disponendo la notificazione del ricorso e del decreto al Commissario Giudiziale e ai creditori dissenzienti a cura della Società.

In data 4/2/2023, si è costituita nel giudizio di omologazione l'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale I di Torino, opponendosi all'accoglimento della domanda di omologazione del concordato.

In data 6/2/2023 il Commissario giudiziale ha depositato parere motivato ex art. 180, comma 2, l. fall., concludendo favorevolmente all'omologazione del concordato preventivo proposto dalla Società.

All'udienza del 16/2/2023, all'esito della discussione in cui tutte le parti coinvolte hanno ribadito le ragioni a sostegno delle rispettive domande ed opposizioni, il Collegio si è riservato di provvedere.

§2. Sintesi della proposta concordataria e degli sviluppi occorsi nel corso del procedimento

La ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della proposta di concordato preventivo, depositata dalla [redacted] insieme alle proposte di transazione fiscale e contributiva ex art. 182-ter l. fall., è già stata oggetto di valutazione da parte del Tribunale nel corso del procedimento di ammissione alla procedura.

Giova, in ogni caso, rammentare che la proposta sottoposta al voto dei creditori prevede la continuità diretta dell'attività imprenditoriale ed il soddisfacimento dei creditori, suddivisi in cinque classi, tramite l'utilizzo dei flussi di cassa netti prodotti dalla prosecuzione dell'attività di impresa caratteristica, con l'incasso dei crediti esigibili, l'apporto di finanza esterna e la conclusione di una transazione fiscale e di una previdenziale.

Più nel dettaglio, la Società proponente si è impegnata a soddisfare i propri creditori, tramite:

- attivo contabile alla data del 29.11.2021 da realizzarsi entro il 2022 di € 47.982,51 (crediti verso clienti e liquidità);
- attivo derivante dalla continuità aziendale nell'arco temporale di durata del piano dal 2022 al 2026 di € 307.097,00;
- attivo derivante da finanza di terzi nell'arco temporale di durata del piano di € 16.100,00.

L'attivo messo a disposizione dei creditori – pari a complessivi € 371.180,00 –, sarà utilizzato per il soddisfacimento del passivo concordatario, pari ad € 813.090,85 (importo rideterminato dal Commissario Giudiziale in € 828.471,18) come segue:

- pagamento integrale delle prededuzioni (spese di procedura e compenso professionisti) per € 55.718,72 entro il 31.12.2022;
- pagamento integrale dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751-bis nn. 1, 2, 5 c.c. (verso dipendenti per € 13.569,32, verso professionisti per € 6.086,74 [importo rideterminato dal Commissario Giudiziale in € 7.722,86], verso imprese artigiane e cooperative per € 8.182,85) entro il termine previsto dall'art. 186 bis, co. 2, L.F., ovvero entro due anni (2023);
- pagamento integrale dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2764 c.c. per canoni di locazione per € 400,00 entro il 31.12.2025;
- pagamento dei debiti contributivi – quanto alla parte privilegiata (€ 144.809,25) – dal 30.06.2024 e fino 31.03.2026 con le modalità e nei termini indicati nella proposta aggiornata di definizione del debito fiscale e previdenziale ex art. 182-ter I. fall. e quanto alla parte chirografaria, con le medesime modalità previste per tutti gli altri creditori chirografari;
- pagamento dei debiti tributari – quanto alla parte privilegiata – con rata unica entro il 31.12.2026 con le modalità e nei termini indicati nella proposta aggiornata di definizione del debito fiscale e previdenziale ex art. 182-ter I fall.;
- pagamento nella misura del 5% dei debiti chirografari e di quelli degradati al chirografo, ad eccezione del debito chirografario verso il fornitore Brugnago S.p.a., pagato nella misura dell'1%, con rata unica entro il 31.12.2026.

Nella relazione ex art. 172 I. fall. il Commissario ha ritenuto *"di poter confermare, in linea di principio, le valutazioni compiute dalla Società in ordine ai tempi di esecuzione del piano concordatario, prevista in un arco temporale di cinque anni (dal 2022 al 2026), pur dovendosi ribadire la criticità che potrebbero derivare dall'attuale scenario geo-politico, nonché dalla perdurante pandemia da Covid-19"*, ed ha confermato *"la fattibilità del piano concordatario, tanto in termini giuridici, quanto economici, seppure nei limiti e con le precisazioni sopra esposte"*.

§3. Sul requisito dell'indipendenza dell'Attestatore

L'Agenzia delle Entrate nella memoria di opposizione all'omologazione del concordato, ha formulato osservazioni *"sul requisito della terzietà e dell'indipendenza dell'attestatore, dott. [nome] prescritto dall'art. 67, c. 3, L.F."*, rappresentando che l'attestatore *"ha avuto, sin dal 2011, rapporti lavorativi con il dott. [nome] che in qualità di advisor della [nome] ha redatto il business plan alla base del concordato preventivo di cui il [nome] ha attestato la fattibilità, la sostenibilità e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria anche nella relazione ex art. 160, c. 2, L.F."* e che ciò *"impedisce al professionista di svolgere adeguatamente la propria funzione di garanzia nell'interesse del proponente, dei creditori e dell'intera procedura"*.

Ritiene il Tribunale che non risulti violato il principio di indipendenza e terzietà dell'attestatore, da valutare con esclusivo riferimento ai legami ed ai rapporti personali o professionali con l'impresa e con *"coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento"* (art. 67, comma 3, lett. d) l. fall).

In primo luogo, l'Agenzia delle Entrate non emerge alcun rapporto di tal fatta tra il [nome] e [nome] advisor della Società proponente con cui – secondo la ricostruzione della parte opponente- l'attestatore intratterrebbe rapporti personali o professionali, non appare qualificabile come soggetto portatore di un interesse qualificato all'operazione di risanamento, visto il ruolo meramente professionale ricoperto nell'ambito di questa procedura, ed in assenza di interessi imprenditoriali o di altro genere correlati al risanamento del debitore.

Infine, il rapporto tra l'attestatore e l'advisor, così come descritto dall'Agenzia delle Entrate, non presenta il carattere *"personale"* o *"professionale"* richiesto dalla norma, e non risulta di intensità tale da *"compromettere l'indipendenza di giudizio"* del primo (art. 67, comma e, lett. d) l. fall.).

In secondo luogo, il [nome] advisor della Società proponente con cui – secondo la ricostruzione della parte opponente- l'attestatore intratterrebbe rapporti personali o professionali, non appare qualificabile come soggetto portatore di un interesse qualificato all'operazione di risanamento, visto il ruolo meramente professionale ricoperto nell'ambito di questa procedura, ed in assenza di interessi imprenditoriali o di altro genere correlati al risanamento del debitore.

Infine, il rapporto tra l'attestatore e l'advisor, così come descritto dall'Agenzia delle Entrate, non presenta il carattere *"personale"* o *"professionale"* richiesto dalla norma, e non risulta di intensità tale da *"compromettere l'indipendenza di giudizio"* del primo (art. 67, comma e, lett. d) l. fall.).

Infine, il rapporto tra l'attestatore e l'advisor, così come descritto dall'Agenzia delle Entrate, non presenta il carattere *"personale"* o *"professionale"* richiesto dalla norma, e non risulta di intensità tale da *"compromettere l'indipendenza di giudizio"* del primo (art. 67, comma e, lett. d) l. fall.).

§4. L'esito delle operazioni di voto

Nel corso dell'adunanza dei creditori svoltasi il 12/12/2022 non è stata raggiunta la maggioranza stabilita dall'art. 177 l. fall. e le ulteriori manifestazioni di voto pervenute nei termini previsti dall'art. 178, quarto comma, l. fall. non hanno modificato l'esito negativo della votazione.

Come riportato nella relazione del Commissario del 6/2/2023, non risulta raggiunta la maggioranza per classi, né la maggioranza dei crediti, in quanto i

voti favorevoli rappresentano l'11,071% dei crediti ammessi al voto, per € 50.290,72, un totale di € 454.258,55.

§5. Sull'istanza ex art. 180, comma 4, l. fall.

§5.1. All'esito delle operazioni di voto, il voto negativo dell'Agenzia delle Entrate è risultato determinante, in quanto, in caso di voto favorevole dell'Amministrazione finanziaria - unica componente della classe 2 - si sarebbe ottenuta sia la maggioranza delle classi, sia dei creditori, con un consenso pari al 55,7% dei crediti ammessi al voto.

Risulta infondato il rilievo sollevato dall'Agenzia delle Entrate in sede di opposizione all'omologa, secondo cui la sua adesione non sarebbe determinante, in quanto la corretta formazione della classe n. 3 avrebbe comportato il venir meno della maggioranza in quella classe e, dunque, tra le classi. In particolare, secondo l'opponente, la maggioranza non sarebbe stata raggiunta se il credito della fosse stato considerato nella classe n. 3 non per € 30.000, ma solo per € 1.500, e se la restante parte di € 28.500, assistita dalla garanzia del ex art. 9 d.l. 123/1998, fosse stata considerata privilegiata, come avrebbe dovuto essere, risultando previsto nel piano uno fondo rischi specifico al privilegio.

Come anticipato, non risultano vizi nella formazione della classe n. 3, giacché è corretto (i) che il credito della Banca sia considerato al chirografo, poiché solo in caso di escussione della garanzia il credito diverrà di titolarità di ad assumerà un rango privilegiato, e (ii) che il piano preveda l'appostamento di un fondo privilegiato pari all'importo del credito garantito da , proprio per far fronte alle conseguenze dell'eventuale escussione della garanzia.

§5.2. Non risulta determinante invece il voto espresso dall'INPS, che non avrebbe comunque potuto comportare il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, incrementando la percentuale di voti favorevoli dall'11,1% al 15,9% degli aventi diritto al voto.

§5.3. Visto il peso determinante del voto negativo espresso dall'Agenzia delle Entrate, la Società ricorrente ha chiesto che il Tribunale, ritenuta la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 180, comma 4, ultimo comma, l. fall., omologhi il concordato attraverso lo strumento del c.d. *cram dawn* fiscale. Tale disposizione di legge prevede, infatti, che *"il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di*

soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria".

*Nulla quaestio, nel caso di specie, in merito al primo dei presupposti richiesto dalla norma, risultando, per le ragioni anzidette, che il voto negativo espresso dall'Agenda delle Entrate abbia giocato un ruolo determinante, avendo impedito il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto e delle classi di creditori previste nel piano e, conseguentemente, del *quorum* per l'approvazione della proposta concordataria.*

Risulta, invece, controversa tra la Società e l'Agenda delle Entrate, la ricorrenza dell'altro presupposto richiesto dalla norma invocata, cioè quello della maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.

§5.4. In particolare, l'Agenda delle Entrate, al momento dell'espressione del voto e in sede di opposizione all'omologazione, ha sostenuto che *"nell'alternativo scenario liquidatorio, la situazione patrimoniale della società non appare adeguatamente rappresentata, sia con riferimento al valore di realizzo previsto nel caso di vendita fallimentare dei beni aziendali, sia con riferimento al valore di realizzo dei crediti commerciali.[...] Inoltre, se, da un lato, si deduce una importante svalutazione del patrimonio aziendale, dall'altro lato, le previsioni di realizzo derivanti dalla continuità appaiono eccessivamente ottimistiche"* (cfr. par. E) dell'atto di opposizione). Infine *"il pagamento del credito erariale, sia per la parte ammessa al privilegio, sia per la parte degradata al chirografo per incapacienza, dovrebbe avvenire entro la fine del 2026, al pari di tutti i creditori chirografari. Ciò significherebbe ammettere una moratoria di quattro anni per l'incasso a favore dell'Erario e, nel caso di inadempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'Erario, la risoluzione del concordato potrebbe essere richiesta solo tra quattro anni, ovvero alla scadenza prevista, senza nel frattempo ottenere dei pagamenti intermedi e senza che l'Erario possa intervenire efficacemente a tutela del credito. [...] Peraltro, il piano non prevede, di fatto, una effettiva garanzia"* (cfr. par. F) dell'atto di opposizione).

§5.5. Il Tribunale, alla luce del contenuto della relazione del Professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, l. fall. e di quanto esposto dal Commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall. e nel parere ex art. 180, comma 2, l. fall., ritiene che la proposta concordataria di soddisfacimento dell'Agenda delle Entrate risulti favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria.

In caso di apertura della liquidazione giudiziale della [Società], infatti, l'attivo ripartibile tra i creditori deriverebbe esclusivamente dall'utilizzo delle disponibilità liquide, dall'incasso dei crediti, e dalla vendita delle immobilizzazioni materiali, venendo invece meno, rispetto all'ipotesi concordataria, i flussi ricavabili dalla continuità e l'apporto della finanza esterna.

Analizzando le singole voci di attività ricavabili dalla liquidazione, si osserva quanto segue:

- le disponibilità liquide sono le stesse tanto nello scenario liquidatorio che in quello concordatario;
- anche il ricavato dall'incasso dei crediti non è destinato a mutare nei due scenari, in quanto, indipendentemente dalla corretta valutazione nel piano dei crediti esigibili, non vi sono ragioni per ipotizzare una maggiore efficacia dell'attività di recupero dei crediti in sede liquidatoria rispetto a quella esercitabile nel corso dell'esecuzione del concordato;
- l'unica voce di attivo realizzabile esclusivamente nell'alternativa liquidatoria e non in quella concordataria è quella relativa alle immobilizzazioni materiali, costituite dai beni aziendali utilizzati nel processo produttivo. La Società proponente ha stimato il valore realizzabile dalla vendita di questi beni in € 3.610,00, pari all'importo dell'offerta pervenuta dalla società

, documentata in atti, in considerazione della vetustà e dello stato di conservazione degli stessi. Pur in assenza di una perizia di stima asseverata, che probabilmente avrebbe potuto sciogliere ogni dubbio in merito al valore di detti beni, non si può fare a meno di osservare che l'esiguo valore dei beni produttivi indicato dalla Società è stato ritenuto congruo sia dall'Attestatore che dal Commissario Giudiziale all'esito di sopralluogo, e che lo stato di conservazione dei beni emerge dalla documentazione fotografica prodotta. Questi elementi conducono a ritenere credibile l'ordine di grandezza del valore dei beni stimato dalla Società, che, peraltro, giustifica la scelta di non aver voluto sostenere costi prededucibili per una perizia che si sarebbe verosimilmente rivelata antieconomica.

Non può, inoltre, non considerarsi, da un lato, che la vendita nell'ambito di una liquidazione comporta i costi prededucibili connessi all'esercizio di una procedura competitiva inesistenti in caso di continuità, e, dall'altro, che l'eventuale plusvalore dei beni rispetto a quello proposto nel piano, per rendere più vantaggiosa l'alternativa liquidatoria rispetto alla proposta di concordato, dovrebbe rivelarsi non minore della somma tra la finanza esterna ed i flussi della continuità previsti nel piano – circostanza, questa, francamente improbabile;

- è pacifico che, quand'anche vi fossero i presupposti giuridici per l'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore Unico della Società, tale azione verosimilmente non potrebbe comportare alcun beneficio alla massa creditoria, vista l'assenza in capo all'amministratore di beni su cui poter far valere l'eventuale credito risarcitorio e considerati;

- l'Attestatore e il Commissario hanno confermato che la cessazione dell'attività di zincatura comporterebbe costi per lo smaltimento dei rifiuti contenuti negli impianti pari ad € 29.916,00. Anche questi costi non sono stati stimati sulla base di una perizia, ma di un preventivo fornito da una ditta specializzata. La correttezza o meno della valutazione offerta non incide ai nostri fini, considerato che, a prescindere dal loro ammontare, i costi prededucibili di smaltimento dei rifiuti – di certo da sostenere – andrebbero ad erodere l'attivo ripartibile tra i creditori solo in caso di liquidazione dell'azienda e non anche in caso di continuità dell'attività produttiva.

Le considerazioni finora effettuate portano a ritenere verosimile che in caso di apertura di una procedura liquidatoria l'attivo ripartibile tra i creditori sarebbe inferiore a quello prospettato nella proposta, anche non considerando le entrate specificamente connesse all'omologazione del concordato (finanza esterna e flussi della continuità).

Nel caso in esame, pertanto, ai fini della decisione sulla maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, risulta addirittura superfluo valutare se i ricavi attesi dalla continuità nella misura indicata nel piano risultino credibili. Può, in ogni caso, richiamarsi sul punto le considerazioni esposte in merito alla fattibilità del piano dal Tribunale nel decreto di apertura del concordato e, più approfonditamente, dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l. fall. e nel parere ex art. 180 l. fall.. Quest'ultimo, in particolare, pur avvertendo dell'inevitabile incertezza connessa ad una valutazione prognostica su un orizzonte temporale di cinque anni, ha confermato che i flussi di cassa ipotizzati nel piano, pari ad € 307.097, sono stati computati sulla base dello scenario peggiore e risultano sostanzialmente in linea con le proiezioni dei dati relativi agli esercizi 2018-2021.

Gli stessi atti possono essere richiamati anche sul tema delle garanzie dell'adempimento da parte del terzo finanziatore che, per le stesse ragioni già esposte, risultano di fatto irrilevanti ai fini del presente giudizio nella fattispecie in esame, al pari della questione circa le tempistiche previste per il pagamento dell'Erario.

§5.6. Ritenuto, pertanto, che la proposta concordataria di soddisfacimento dell'Agenzia delle Entrate risulti favorevole rispetto all'alternativa liquidatoria, sussistono i presupposti per superare il voto contrario espresso dall'Amministrazione finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 180, comma 4, l. fall.

Le altre questioni sollevate dall'Agenzia delle Entrate nella memoria di opposizione all'omologazione del concordato, attinenti al comportamento ed ai precedenti fiscali del contribuente, non risultano pertinenti rispetto all'oggetto della decisione.

§6. Conclusioni

Il Tribunale,

premesse quanto esposto ai paragrafi che precedono;

ritenuto di dover confermare in questa sede il giudizio positivo, già espresso nel decreto di ammissione alla procedura, sulla sussistenza, in capo alla società ricorrente, della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale e sul superamento delle soglie di cui all'art. 1 l. fall., nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza ai sensi dell'art. 160 co. I. fall.;

ritenuto che sussistano le condizioni di ammissibilità della procedura richieste dagli artt. 160 e 161 l. fall., e che la documentazione depositata dalla Società ricorrente risulti completa e regolare;

ritenuto di confermare il giudizio sulla fattibilità della proposta concordataria, già favorevolmente valutata dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 l. fall. e nel parere ex art. 180 l. fall.;

ritenuto alla luce di tali rilievi che si debba addivenire all'omologazione del concordato, approvato dal ceto creditorio per gli effetti dell'art. 180, comma 4, l. fall., essendosi positivamente verificata la conformità alla legge della procedura svolta ed il regolare formarsi delle maggioranze previste;

ritenuto che non sia necessario nominare un liquidatore, vista la natura del concordato ed atteso che l'esecuzione del concordato non dovrebbe comportare particolari complessità operative;

P. Q. M.

visti gli artt. 180 e 181 l. fall.

omologa il concordato preventivo proposto dalla

(C.F. _____), con sede legale in _____ in

persona dell'Amministratore unico e Socio unico

nomina Giudice Delegato il Dott. Stefano Miglietta;

conferma il _____ quale Commissario Giudiziale;

dispone quanto segue:


1. l'esecuzione del concordato avverrà sotto controllo del Commissario Giudiziale che ne sorveglierà l'andamento, verificando che la stessa sia conforme a quanto previsto nel piano in punto modalità e tempistiche;
2. la Società invierà al Commissario Giudiziale una relazione periodica trimestrale circa l'andamento dell'attività di impresa, con specifica indicazione dei flussi di cassa nel periodo e prova dell'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali, e di recupero dei crediti;
3. il Commissario Giudiziale predisporrà e depositerà nel fascicolo telematico una relazione semestrale sull'andamento del piano, avente contenuto analogo a quello dell'art. 33, comma 5, l. fall. primo periodo e, al ricevimento del visto del Giudice Delegato, ne darà comunicazione a tutti i creditori a mezzo posta certificata;

4. il Commissario Giudiziale informerà il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio i creditori compresi eventuali ritardi nelle operazioni di realizzazione dell'attivo nonché ad informare i creditori, con le modalità di cui all'art.171 2° co. l.f., di eventuali inadempimenti gli obblighi concordatari ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di cui all'art.186 l.f.;
5. i piani di riparto parziali e finale, predisposti dalla Società, dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previa verifica e parere favorevole del Commissario Giudiziale;
6. gli atti di straordinaria amministrazione dovranno essere autorizzati dal Giudice Delegato previo parere favorevole del Commissario Giudiziale;
7. eventuali azioni, difese in giudizio della Società dovranno essere sottoposte al parere del Commissario Giudiziale e all'autorizzazione del giudice delegato;
8. resta riservata al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

ordina alla Cancelleria la comunicazione del decreto al debitore e al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori, nonché la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 17 l. fall. e sul sito internet del Tribunale.

Torino, 17 marzo 2023

Il Giudice Delegato.
(dott. Stefano Miglietta)



Il Presidente
(dott.ssa Vittoria Nosengo)

